

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 08304/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8304 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Roberto Favero, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Villorba, via della Libertà';

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Nazionale di Cui All'Art. 7 del Dm Istruzione 9.11.2021, n. 326, Commissione Esaminatrice del Concorso Ordinario, per Titoli ed Esami, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Stefano Tamburlini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DELLA NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI TUTTE LE IDONEE MISURE CAUTELARI

1. Delle operazioni concorsuali riguardanti la prova scritta in modalità “computer – based”, per la classe di concorso A026 (“Matematica”), tenutasi il giorno 04.05.2022, nel turno pomeridiano, nella parte in cui, con riferimento alla domanda n. 47, non è stato assegnato al ricorrente alcun punteggio, quando invece la risposta data al quesito era esatta, con la conseguenza che avrebbero dovuto essergli assegnati punti 2, e, quindi, avrebbero dovuto essergli attribuiti, in luogo di punti 68, complessivi punti 70, costituente il punteggio minimo per l'accesso alla prova orale;
2. Del giudizio di mancata ammissione alla prova orale del ricorrente;
3. Della scheda di valutazione, richiesta ma non nota, della prova scritta di parte ricorrente;
4. Del provvedimento, allo stato non noto, con cui è stata attribuita, come risposta corretta alla Domanda 47, la risposta “d”, al termine della prova scritta sostenuta dal ricorrente, anziché la risposta “a”;
5. Della correzione della prova scritta, scaricata in file pdf (doc. 14), con riferimento alla Domanda 47, in cui viene assegnato il punteggio 0 (zero) ed al voto finale di 68 punti;
6. Del provvedimento – di data e protocollo sconosciuti - con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali del concorso STEM 2022, indetto con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione

dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché del relativo elenco, entrambi nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile per l'espletamento della prova orale e non viene riconosciuto al ricorrente il punteggio di 70 punti;

7. delle graduatorie definitive, allo stato non pubblicate, per la classe di concorso A026 per la Regione Veneto, approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui, con riferimento alla Regione Veneto, non figura il nominativo del ricorrente perché risultato inidoneo alla prova orale;

8. dell'archivio nazionale dei quesiti di cui all'art.7 del DM Istruzione 326/2021 per la prova scritta della classe di concorso A026, come predisposto dalla Commissione nazionale nella parte in cui include i quesiti di cui in narrativa;

9. della batteria di quesiti sottoposti al ricorrente per la prova scritta per la classe di concorso A026 per la regione VENETO, nella parte in cui include il quesito di cui in narrativa, ovvero, in subordine, per l'annullamento della domanda di cui in narrativa con la conseguente invalidazione e proporzionale abbassamento della soglia minima di punteggio ai fini dell'ammissione alla prova orale;

10. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, che impedisca al ricorrente di partecipare all'esame orale del concorso de quo e che sia anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n.499 del 21.04.2020, come modificato ed integrato dal Decreto n.23 del 5.01.2022;

11. nonché per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a

ottenere una valutazione della prova scritta, che gli consenta la partecipazione alla prova orale.

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, anche istituendo una prova ad hoc per il ricorrente, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità della procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Favero Roberto il 27/7/2022:

PER ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DELLA NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI TUTTE LE IDONEE MISURE CAUTELARI NELL'AMBITO DEL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO SEMPRE AVVERSO LE MEDESIME PARTI E PORTANTE IL NUMERO R.G. 8304/2022 PENDENTE AVANTI A CODESTO ILL.MO TAR

1. delle graduatorie definitive di merito, pubblicate in data 08.07.2022, per la classe di concorso A026 per la Regione Veneto, approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura di reclutamento del personale docente, indetta con D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022, recante “Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui, con riferimento alla Regione Veneto, non figura il nominativo del ricorrente perché risultato inidoneo alla prova orale e, comunque, per non aver sostenuto la prova orale;

2. di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, che impedisca al ricorrente di

partecipare all'esame orale del concorso de quo e che sia anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ivi compresi, nei limiti di interesse, il decreto dipartimentale del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020, come modificato e integrato dal Decreto n. 23 del 5.01.2022;

3. nonché per la declaratoria, anche in via cautelare, del diritto del ricorrente a ottenere una valutazione della prova scritta, che gli consenta la partecipazione alla prova orale.

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, anche istituendo una prova ad hoc per il ricorrente, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità della procedura concorsuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione

per “pubblici proclami”, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del presente decreto.

Così deciso in Roma il giorno 29 luglio 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO